



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.: 0184.505531 - ucsanremo@mit.gov.it / cp-sanremo@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N° 08/2023

Località: PORTO VECCHIO DI SANREMO

- Data: 06.02.2023

Richiedente: Ass. Fuochi Storici S. Benedetto Taggia

- Recapito telefonico: ///

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

VISTA: l'istanza in data 17.01.2023, con la quale la ditta PIROSTAR di DE ANGELIS Vittorio in qualità di incaricato della ditta "Associazione Fuochi Storici San Benedetto Taggia" ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione pirotecnica da svolgersi nel Porto pubblico del Comune di Sanremo il giorno 06.02.2023;

VISTA l'istanza avanzata in data 21.01.2023 della società PIROSTAR di DE ANGELIS Vittorio in qualità di incaricato della ditta "Associazione Fuochi Storici San Benedetto Taggia" relativa ai lavori per l'impianto audio che verranno svolti in area portuale in prossimità del Forte di Santa Tecla nel comune di Sanremo al fine di consentire il collegamento di rete con il Teatro Ariston;

VISTA l'ordinanza n° 04/2010 "Regolamento per la disciplina della circolazione stradale nel porto vecchio di Sanremo";

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs 30.04.1992 n° 285 e ss.mm.ii., in particolare l'art.6, comma 7, del "Nuovo Codice della Strada" che dispone...omissis..... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Comandante di porto capo del Circondario..... omissis, nonché l'art. 12 comma 3 lettera f);

VISTA: la propria Autorizzazione n° 02 in data 04.02.2023;

VISTA: la circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS del 11.01.2001 del Ministero dell'Interno (*Disposizioni in ordine a sicurezza e tutela della pubblica incolumità in occasione dell'accensione di fuochi artificiali, ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.*) e successive integrazioni con circolare 20 maggio 2014 n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS, e con circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U /010693/XV.A.MASS;

VISTO: il Verbale della Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplosive della Provincia di Imperia del 03.02.2023;

VISTA: l'autorizzazione n° 06 in data 03.02.2023 rilasciata dal servizio demanio

del Comune di Sanremo;

CONSIDERATA: la necessità di emanare, per i profili di stretta competenza, specifiche norme ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, a tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente;

VISTI: gli articoli 17, 30, 80, 81 e 1174 del Codice della Navigazione, e gli articoli 59, 499 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO:

che, in condizioni meteomarine assicurate favorevoli, l'Associazione Fuochi Storici San Benedetto Taggia, effettuerà, il giorno **06.02.2023 dalle ore 18.30 circa**, uno spettacolo pirotecnico con accensione di fuochi artificiali nell'ambito del porto di Sanremo e precisamente lungo la banchina "Carbone" per il Festival di Sanremo, come evidenziato nello stralcio planimetrico allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, e pertanto,

ORDINA:

Articolo 1

Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

- Dalle ore 12.00 del giorno 06.01.2023 sino alle ore 01.00 del giorno 07.01.2023,** sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e di ogni altro mezzo in genere, nella zona a terra avente un raggio non inferiore a metri 150 (centocinquanta) dagli estremi dell'area di sparo, come meglio indicata nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante del presente provvedimento.
Nei confronti dei contravventori, ove non si figuri ipotesi di reato, si procederà alla rimozione forzata delle autovetture eventualmente presenti e non autorizzate oltre all'accertamento delle relative responsabilità per ogni danno che possa derivare a persone e/o cose.
L'area oggetto di interdizione dovrà essere completamente sgombra e a tal fine le unità navali, nonché i materiali infiammabili eventualmente presenti e depositati sui tratti di banchina ricadenti nell'area suddetta dovranno essere spostate/rimossi a cura dei proprietari entro le ore 12:00 del giorno 06/01/2023.
- Dalle ore 12.00 del giorno 06.02.2023 sino alle ore 08.00 del giorno 07.02.2023,** il tratto della Banchina CORRADI destinato alle unità in transito al di fuori dell'area oggetto d'interdizione, nonché porzione della banchina BULDRINI sono riservate esclusivamente all'ormeggio dei motopesca normalmente in sosta presso la banchina BONGIOVANNI e nel tratto di banchina CORRADI interdetta.
- Dalle ore 17.30 del giorno 06.02.2023 sino al termine dello spettacolo pirotecnico** sono vietati altresì, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, il transito, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di unità di qualsiasi tipo e stazza ed ogni altra attività in genere nello specchio acqueo interdetto e ricompreso nell'area di cui all'allegato stralcio ovvero il tratto di mare compreso nella circonferenza avente raggio pari a metri 150 (centocinquanta) dagli estremi dell'area di sparo.
Le unità che avessero necessità improrogabile di attraversare detta zona devono contattare con sufficiente anticipo l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo sul canale (CH) 16 VHF o via telefono al numero 0184/505531, rispettando le indicazioni che, se del caso, verranno impartite dai mezzi della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine presenti in area ed a vigilanza dello specchio acqueo.

Articolo 2 Prescrizioni

- a. Nella zona di sicurezza:
- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico. Essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
 - gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.
- b. È fatto obbligo all'organizzatore di provvedere al posizionamento di apposite transenne al fine di impedire l'accesso all'area interdetta da parte del personale non autorizzato e a tal fine collocare apposita ed idonea cartellonistica di avviso, esponendo altresì la presente Ordinanza in luogo visibile al pubblico nei pressi dell'area oggetto della manifestazione. Allo scopo di assicurare lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni e di tutelare la pubblica incolumità, l'organizzatore è tenuto a garantire la costante vigilanza dell'area di cui al *rende noto*.
- c. Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni di cui all'Autorizzazione numero 02 del 04.02.2023 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

In caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, prioritarie esigenze di servizio della Pubblica Amministrazione o grave inosservanza delle norme vigenti, è fatto obbligo all'ente organizzatore di sospendere la manifestazione.

Articolo 3 Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

È fatto obbligo a tutte le unità in transito, sosta o navigazione in prossimità della zona di mare interdetta, indicata al precedente articolo 1 e nel periodo temporale **dalle ore 17.30 del giorno 06.02.2023** e sino alla mezz'ora successiva alla conclusione dello spettacolo pirotecnico (e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica delle aree):

- a) di non intralciare, in qualsiasi modo, lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo pirotecnico avendo cura di procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, facendo uso di apposito servizio di vedetta in modo da prestare particolare attenzione alla navigazione;
- b) di valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
- c) rispettare i prescritti segnalamenti e le eventuali disposizioni del personale di vigilanza e mantenere – se del caso – una maggiore e più idonea distanza di sicurezza in considerazione delle condizioni meteomarine in atto.

Nel periodo temporale di cui al precedente paragrafo, l'accesso e l'uscita di unità navali dal porto di Sanremo possono essere consentiti, per eccezionali motivi di necessità e di urgenza, solo **previa espressa autorizzazione** da richiedere, via radio VHF (canale 16) o via telefono (0184/505531), alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, rispettando scrupolosamente le eventuali disposizioni a tal fine impartite.

Articolo 4 Disposizioni aggiuntive

Dalle 08:00 del giorno 05.02.2023 fino al termine dello spettacolo pirotecnico - opportunamente transennate a cura degli organizzatori - sono interdette al transito, fermata e sosta pedonale e veicolare, le aree portuali 1 e 2 indicate nella planimetria in allegato 2. (antistante Santa Tecla e antistante monumento ANMI in piazzale Vesco)

Articolo 5 Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui ai precedenti articoli, in ragione del proprio ufficio:

- le unità ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi e/o all'ente organizzatore, per i fini strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e degli altri soggetti pubblici che, per legge, sono tenuti ad espletare attività di servizio.

Articolo 6 Sanzioni

I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1161 e 1231 del Codice della Navigazione e degli articoli 53 - 57 del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) per le violazioni in mare, mentre per le violazioni a terra in ambito portuale, ai sensi del Nuovo Codice della strada ovvero ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione procedendo alla rimozione forzata degli autoveicoli non autorizzati, fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

Articolo 7 Disposizioni finali

Il presente provvedimento non esime l'ente Organizzatore e la ditta incaricata dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- trasmissione al Comune ed alle pubbliche amministrazioni interessate;
- pubblicazione all'albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito WEB <http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo>.

Sanremo, *data della registrazione*

**IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Isabella DE LUCA**

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

ALLEGATO 1 ORDINANZA N° 08 in data 03.02.2023



ALLEGATO 2 ORDINANZA N° 08 in data 04.02.2023



C_1138 - - 1 - 2023-02-03 - 0012555